

13 dicembre 2011

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Mozioni in materia di riforme istituzionali e valorizzazione degli enti territoriali

(1-00501) (13 dicembre 2011)

Approvata. Votata per parti separate.

CALDEROLI, BRICOLO, MAURO, CASTELLI, BODEGA, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DAVICO, DIVINA, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI Cesarino, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI. – Il Senato,

premessi che:

in data 2 dicembre 2009, nel corso del dibattito parlamentare sulle mozioni in materia di riforme istituzionali, è stato approvato, oltre al testo della maggioranza (1-00207), anche un testo proposto dalla senatrice Finocchiaro ed altri (1-00205, testo 3);

il 28 settembre 2011, nel corso di una seduta d'Aula sul medesimo argomento, non si è proceduto alla votazione delle mozioni presentate, aggiornando il dibattito ad un tempo successivo. In quell'occasione l'allora Ministro per la semplificazione normativa ebbe a dire: «se il tema sta veramente a cuore al Senato (...) perché non dedicare due mezze giornate alla settimana, ad esempio il martedì mattina ed il giovedì, che vengono normalmente poco utilizzate, per affrontare in una fase costituente solo quel determinato argomento (...) Credo che se per otto ore alla settimana si lavorasse in tal senso (...), entro due mesi riusciremmo ad arrivare in Aula»;

il 19 ottobre 2011 è stata approvata dal Senato la richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine a numerosi disegni di legge sulle riforme costituzionali, tra cui l'Atto Senato n. 2941, recante: «Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo»;

nella composizione dell'attuale Governo non è stato previsto il Ministro per le riforme e per il federalismo;

i tempi che il Senato si era dato per arrivare ad approvare alcune riforme istituzionali sono ampiamente trascorsi, senza che nessuna iniziativa in tal senso sia andata in porto;

considerato come sia oggettivamente difficile, visti i tempi a disposizione da qui alla fine della Legislatura, arrivare ad una riforma complessiva della Carta costituzionale, si ritiene necessario procedere, senza ulteriore indugio, all'approvazione dei numerosi disegni di legge costituzionali volti alla riduzione del numero dei parlamentari, attualmente all'esame della Commissione permanente di competenza;

ritenuto che, nelle more di un'organica riforma della Costituzione, sia comunque necessario dare piena e immediata attuazione alle vigenti disposizioni di legge in maniera da valorizzare e premiare l'attività degli enti territoriali più efficienti, che soddisfano i parametri di virtuosità previsti, e attivare così un circuito virtuoso che porti ad un contenimento della spesa pubblica e ad una ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini;

sottolineata pertanto la necessità che sia adottato senza indugio il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve ripartire gli enti territoriali in due classi, sulla base di una serie di parametri di virtuosità, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni;

sottolineata altresì la necessità che sia data tempestivamente certezza in ordine alle risorse a disposizione degli enti territoriali, in particolare con riguardo all'assegnazione delle risorse derivanti a comuni e province dal Fondo sperimentale di riequilibrio e

delibera di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'esame e l'eventuale approvazione dei disegni di legge costituzionale concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,

impegna il Governo:

ad adottare senza indugio il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo agli indici di virtuosità degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come integrato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

ad adottare altresì senza indugio il decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, deve stabilire le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni per l'anno 2012, nonché le quote del gettito dei tributi immobiliari spettanti ai comuni medesimi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;

ad adottare inoltre senza indugio il decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011, deve stabilire le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2012;

a prevedere che il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e successivi, ai sensi delle disposizioni recate dai citati decreti-legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, non abbia applli-

cazione nei confronti degli enti territoriali compresi nella prima classe di virtuosità, con riguardo al Patto di stabilità interno.

(1-00510) (13 dicembre 2011)

Approvata

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BIANCO, CEC-CANTI, VITALI, INCOSTANTE, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, LEGNINI, PEGORER, ADAMO, BASTICO, MARINO Mauro Maria, SANNA, BARBOLINI, D'UBALDO, MERCATALI, STRADIOTTO. - Il Senato,

premesse che:

in data 2 dicembre 2009, nel corso del dibattito parlamentare sulle mozioni in materia di riforme istituzionali, è stato approvato, oltre al testo della maggioranza (1-00207), anche un testo proposto dalla senatrice Finocchiaro ed altri (1-00205, testo 3);

il 28 settembre 2011, nel corso di una seduta d'Aula sul medesimo argomento, non si è proceduto alla votazione delle mozioni presentate, aggiornando il dibattito ad un tempo successivo;

il 19 ottobre 2011 è stata approvata dal Senato la richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine a numerosi disegni di legge sulle riforme costituzionali tra cui l'Atto Senato n. 2941 di iniziativa governativa recante "Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo";

nello stesso giorno la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) ha conseguentemente rideliberato di unificare l'esame di tutte le proposte di riforma del Parlamento e di riduzione del numero dei parlamentari, e ha ripreso la discussione con questa modalità;

con la nascita del Governo Monti si è venuto a creare un nuovo contesto politico-istituzionale, che realizza un'indubbia decantazione tra le principali forze politico-parlamentari e che costituisce quindi una premessa decisiva perché il Parlamento possa trovare un nuovo protagonismo nella realizzazione di alcune riforme istituzionali urgenti ed attese, un protagonismo spesso sin qui bloccato non tanto da ragioni tecniche, ma soprattutto dal contesto politico circostante;

il fatto che nella composizione dell'attuale Governo non sia stato previsto il Ministro per le riforme e per il federalismo non significa affatto uno scetticismo del Governo in materia, ma al contrario una più precisa distinzione di ruoli, in cui il Governo si limita a svolgere il ruolo di facilitatore delle intese possibili e ciò rende più agevole anche l'auspicabile convergenza di Gruppi non appartenenti alla maggioranza. In altri termini il Governo ridimensiona il proprio ruolo esattamente perché convinto della possibilità di intese parlamentari che non a caso si sono accelerate sulla revisione costituzionale in materia di stabilità di bilancio;

proprio quest'ultimo caso dimostra come in poche settimane si possano realizzare le condizioni per una prima lettura conforme di un

identico progetto di revisione con consensi tali da entrare in vigore già tre mesi dopo, senza neanche ricorrere al *referendum* oppositivo;

è del tutto condivisibile l'esigenza di decidere entro la fine di questa Legislatura la riduzione del numero dei parlamentari, ma occorre farlo senza rinunciare al tentativo di giungere ad una riforma complessiva anche delle funzioni e delle modalità di elezione delle due Camere, e si deve procedere comunque alla sola riduzione del numero dei parlamentari qualora si verificasse effettivamente l'impossibilità di procedere ad una riforma più ampia;

ritenuto che:

è opportuno, anche al fine di razionalizzare e semplificare in modo organico il sistema amministrativo e istituzionale, che si proceda con urgenza all'approvazione dell'Atto Senato n. 2259 relativo alla Carta delle autonomie locali, per il quale manca solo l'esame dei subemendamenti agli emendamenti già depositati in 1^a Commissione dai due relatori Enzo Bianco (PD) e Andrea Pastore (PdL);

occorre dare piena e completa attuazione alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale e di valorizzazione delle autonomie locali, premiando l'attività degli enti territoriali più efficienti e attivando così un circuito virtuoso che porti ad un contenimento della spesa pubblica e ad una ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini;

a questo scopo è ormai inderogabile l'immediato insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con l'istituzione della relativa banca dati, per il concorso alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento;

le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che è in corso di conversione alla Camera, ampliano l'autonomia tributaria dei comuni ben oltre quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

è pertanto necessario che il Governo adegui lo schema di decreto legislativo, già all'esame della Conferenza unificata, di modificazione e correzione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al fine di pervenire ad un assetto organico della fiscalità e della finanza locale che comprenda anche la necessaria riconsiderazione, sempre alla luce delle norme introdotte dal predetto decreto, dei rapporti finanziari complessivi tra Stato e autonomie territoriali;

devono essere rispettati gli impegni contenuti nella Relazione semestrale approvata dalla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale il 21 luglio 2011, i quali prevedono un'accurata verifica dello stato di attuazione delle disposizioni già disciplinate nei decreti legislativi emanati e il completamento della delega prevista dalla legge n. 42 del 2009 con decreti integrativi e correttivi relativi alle seguenti materie: entrate e spese in conto capitale ordinarie di regioni ed enti locali; Roma capitale; completamento del sistema perequativo degli enti locali; completamento e destinazione delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali; completa-

mento dei fondi perequativi delle regioni; funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione; estensioni a comuni e province delle regioni a statuto speciale della raccolta dei dati statistici su costi e fabbisogni *standard*;

è urgente, anche in relazione alla modifica in corso dell'articolo 81 della Costituzione, procedere ad una revisione del Patto di stabilità interno al fine di non penalizzare ulteriormente gli investimenti locali che sono diminuiti mediamente del 15 per cento negli ultimi anni, anche con l'obiettivo di rendere possibili i pagamenti dei fornitori, per contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di crescita dell'economia;

è altresì necessario procedere ad una riforma organica della riscossione locale, poiché la situazione attuale è caratterizzata dalla fuoriuscita del sistema locale da Equitalia senza alternative valide;

è necessario, in questo contesto complessivo, che siano adottati tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente in materia di virtuosità degli enti territoriali (articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come integrato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 - legge di stabilità per il 2012, articolo 30, commi 2-6);

sottolineata altresì la necessità che sia data tempestivamente certezza in ordine alle risorse a disposizione degli enti territoriali, in particolare con riguardo all'assegnazione delle risorse derivanti a comuni e province dal Fondo sperimentale di riequilibrio,

delibera di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'esame e l'eventuale approvazione dei disegni di legge costituzionale concernenti la riduzione del numero dei parlamentari e, a seguire, quelli relativi alla differenziazione del bicameralismo paritario e

impegna il Governo:

a provvedere all'immediato insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con l'istituzione della relativa banca dati;

ad adeguare lo schema di decreto legislativo, già all'esame della Conferenza unificata, di modificazione e correzione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di pervenire ad un assetto organico della fiscalità e della finanza locale che comprenda anche la necessaria riconsiderazione dei rapporti finanziari complessivi tra Stato e autonomie territoriali;

a rispettare gli impegni contenuti nella Relazione semestrale approvata dalla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale il 21 luglio 2011, al fine del completamento della delega prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale; ad adottare senza indugio tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente in materia di virtuosità degli enti territoriali (articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come integrato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dalla legge 12 novembre 2011, n. 138, articolo 30, commi 2-6).

ORDINI DEL GIORNO

G1

GASPARRI, VIESPOLI, FLERES, MALAN, QUAGLIARIELLO, AZZOLLINI, PALMIZIO, BENEDETTI VALENTINI

Approvato (*)

Il Senato,

premesso che:

in data 2 dicembre 2009, nel corso del dibattito parlamentare sulle mozioni in materia di riforme istituzionali, è stato approvato, oltre al testo della maggioranza (1-00207), anche un testo proposto dalla senatrice Finocchiaro ed altri (1-00205, testo 3);

il 28 settembre 2011, nel corso di una seduta d'Aula sul medesimo argomento, non si è proceduto alla votazione delle mozioni presentate, aggiornando il dibattito ad un tempo successivo. In quell'occasione l'allora Ministro per la semplificazione normativa ebbe a dire: «se il tema sta veramente a cuore al Senato (...) perché non dedicare due mezze giornate alla settimana, ad esempio il martedì mattina ed il giovedì, che vengono normalmente poco utilizzate, per affrontare in una fase costituente solo quel determinato argomento (...). Credo che se per otto ore alla settimana si lavorasse in tal senso (...), entro due mesi riusciremmo ad arrivare in Aula»;

il 19 ottobre 2011 è stata approvata dal Senato la richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine a numerosi disegni di legge sulle riforme costituzionali, tra cui l'Atto Senato n. 2941, recante: «Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo»;

nella composizione dell'attuale Governo non è stato previsto il Ministro per le riforme e per il federalismo;

ritenuto che, nelle more di un'organica riforma della Costituzione, sia comunque necessario dare piena e immediata attuazione alle vigenti disposizioni di legge in maniera da valorizzare e premiare l'attività degli enti territoriali più efficienti, che soddisfano i parametri di virtuosità previsti, e attivare così un circuito virtuoso che porti ad un contenimento della spesa pubblica e ad una ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini;

sottolineata pertanto la necessità che sia adottato senza indugio il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve ripartire gli enti territoriali in due classi, sulla base di una serie di parametri di virtuo-

sità, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni;

sottolineata altresì la necessità che sia data tempestivamente certezza in ordine alle risorse a disposizione degli enti territoriali, in particolare con riguardo all'assegnazione delle risorse derivanti a comuni e province dal Fondo sperimentale di riequilibrio,

rilevato altresì come il Ministro per la coesione territoriale, nell'esporre alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato il programma di intervento del Governo in materia di politiche di coesione territoriale, abbia sottolineato, in materia di gestione dei fondi comunitari, il grave ritardo nel loro impiego che si manifesta con una percentuale di pagamenti eseguiti al 21 novembre 2011 pari al 7,4 per cento, essenzialmente connessa a 4 criticità: debolezza dei centri di coordinamento nazionale e regionale; le difficoltà di spesa dovute ai tagli di finanza pubblica non risolutivi e ai vincoli del patto di stabilità interno; frammentazione degli interventi; scarsa focalizzazione sui risultati e carenza di controllo civico,

impegna il Governo:

ad accelerare i tempi di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo agli indici di virtuosità degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come integrato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

ad accelerare i tempi di adozione del decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, deve stabilire le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni per l'anno 2012, nonché le quote del gettito dei tributi immobiliari spettanti ai comuni medesimi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;

ad accelerare i tempi per l'approvazione del decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011, deve stabilire le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2012;

a provvedere alla sollecita attuazione del Piano di azione per l'accelerazione e l'aumento di efficacia dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013;

ad accelerare il percorso di attuazione delle disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale contenute nell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riguardo agli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

a valutare le possibili deroghe al Patto di stabilità interno idonee a dare impulso al Piano di azione rimuovendo una delle criticità per l'utilizzo delle risorse aggiuntive per il co-finanziamento dei fondi strutturali europei disponibili, altrimenti a rischio;

a prevedere forme differenziate di concorso degli enti territoriali compresi nella prima classe di virtuosità siti nelle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e successivi, ai sensi delle disposizioni recate dai citati decreti-legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, con riguardo tanto al Patto di stabilità interno quanto alla riduzione dei trasferimenti e delle risorse spettanti a ciascun ente dal Fondo sperimentale di riequilibrio.

(*) Le parti evidenziate in neretto dichiarate improponibili.

G2

PISTORIO, BRUNO, MILANA, STRANO, GALIOTO, PAPANIA

Improponibile

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che lo Stato «destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» al fine di «rimuovere gli squilibri economici e sociali»;

l'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recate «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale», prevede con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica che il Governo proponga «un patto di convergenza» volto a realizzare «l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali»;

ciò significa inserire nuovamente nella agenda politica nazionale la «questione del riequilibrio territoriale» attraverso un piano pluriennale di interventi per realizzare un «patto di convergenza», di natura strutturale, da affiancare al «Patto di stabilità interno», di natura congiunturale, per consentire la piena convergenza dei territori con minore capacità fiscale;

il riequilibrio territoriale costituisce la premessa indispensabile per il passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi e fabbisogni *standard* nel finanziamento delle funzioni, che costituisce il perno della legge n. 42 del 2009 (*il patto di convergenza è finalizzato all'armonizzazione delle condizioni strutturali dei diversi territori prerequisito necessario per applicare i costi e i fabbisogni standard, se non si riduce il gap, come è possibile introdurre i nuovi criteri senza creare disuguaglianza? La spesa storica interiorizza il divario, invece i costi e i fabbisogni standard non tengono conto del fatto che in un territorio svantaggiato la*

stessa infrastruttura o servizio o bene costa di più. Il piano pluriennale serve appunto ad eliminare queste differenze uniformando il territorio);

le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza quali sanità, assistenza, istruzione, nonché quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali, prevedono l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari e che solo le altre spese vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione parziale delle capacità fiscali, ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori (se un territorio è più ricco può fornire maggiori servizi non essenziali, ma quelli essenziali devono essere comunque garantiti uniformemente in tutto il territorio nazionale, quindi se i costi standard dicono che una funzione fondamentale costa 100 e un ente ha solo entrate per 80 gli altri 20 dovranno essere coperti dalla perequazione);

l'attuazione degli indici di virtuosità degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come integrato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevedono l'esenzione degli enti appartenenti alla classe più virtuosa dal concorso al contributo previsto dal Patto di stabilità interno, minerebbe in radice, senza la contestuale realizzazione del patto di convergenza, la possibilità di coprire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale i fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali, in contrasto con lo spirito e la lettera della legge n. 42 del 2009 nonché dell'articolo 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza; (un esempio i trasferimenti ai comuni, che saranno aboliti con l'entrata in vigore della legge n. 42, valgono 11,2 miliardi, il decreto n. 23 del 2011 cosiddetto «federalismo municipale» sostituisce i trasferimenti con un meccanismo articolato, – IMU, imposta di bollo cedolare secca su affitti - di cui fanno parte anche i fondi di riequilibrio finalizzati a correggere gli effetti dell'applicazione del nuovo decreto che a causa della autonomia impositiva penalizza i più svantaggiati e avvantaggia quelli più ricchi. La simulazione della CGIA di Mestre ha dimostrato che gli enti locali che avrebbero uno svantaggio sono tutti al Sud e tutti i comuni che avrebbero un vantaggio sono al Nord. In questa situazione esonerare i comuni più virtuosi dal contributo al Fondo sperimentale, la cui azione è volta ad azzerare gli scostamenti prodotti dall'attuazione del decreto, avrebbe l'effetto contrario, aumentare il divario);

il richiamato meccanismo del nuovo patto di stabilità interno non è stato oggetto di approfondito dibattito in quanto inserito in una manovra di correzione dei conti pubblici dettata dall'emergenza finanziaria, oltre ad essere il risultato della forte pressione esercitata nel precedente Esecutivo dalla Lega Nord;

sarebbe necessario introdurre nei criteri di formazione delle classi di virtuosità parametri che tengano conto del punto di partenza degli enti territoriali e locali e del miglioramento progressivo dell'ente rispetto alla situazione iniziale in proporzione alla propria capacità di ridurre l'indebitamento;

il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 per i comuni, nonché il Fondo sperimentale previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per le province sono stati introdotti nei citati dispositivi normativi per riequilibrare la sperequazione a favore degli enti locali settentrionali per cui escludere dal concorso gli enti più virtuosi, quelli della prima e seconda classe, avrebbe l'effetto di scaricare solo sugli altri l'azione perequativa peggiorando i loro squilibri,

impegna il Governo:

ad avviare con sollecitudine il patto di convergenza nella sua articolazione pluriennale;

a subordinare alla attuazione del patto di convergenza l'avvio delle esenzioni dal concorso al Patto di stabilità interno prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;

a valorizzare ed ampliare il coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni, che va commisurato non tanto all'azione delle «precedenti» quanto alla evoluzione dei parametri strutturali dell'ente stesso che rappresentano la vera misura della *performance* di miglioramento soprattutto negli enti territoriali con minore capacità fiscale;

ad evitare l'esclusione degli enti più virtuosi dalla contribuzione ai fondi sperimentali di riequilibrio fondata sull'indice di virtuosità in quanto in contrasto con la funzione stessa dei fondi, finalizzati a colmare il divario che si determina negli enti con minore capacità fiscale.

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE 1-00510

1.1

CALDEROLI

Ritirato

Alla mozione 1-00510, dopo le premesse, al punto che prevede una «delibera» del Senato, sostituire le parole: «unitamente a» con le seguenti: «e, a seguire,».
